

STATUTO

ART. 1

Costituzione:

E' costituita l'Organizzazione Nazionale di volontariato denominata " POLLINO H 24 " DI PROTEZIONE CIVILE", onlus che in seguito sarà chiamato "Associazione".

L'Associazione ha sede in Lungro prov. di Cosenza , via dei 500 n. 1 tel. ***** e potrà essere trasferita nell'ambito del territorio comunale, in qualsiasi momento.

Potranno tuttavia essere istituite sedi secondarie esclusivamente nei comuni della Regione Calabria.

Per una più diretta ed efficace realizzazione dei fini sociali possono essere costituite sezioni regionali. Dette sezioni regionali sono istituite con provvedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione che, per proposta dei soci ivi residenti, provvede alla nomina di un delegato responsabile della sezione stessa. Il Consiglio d'Amministrazione Nazionale delibera annualmente le somme da assegnare a ciascuna Sezione regionale, necessarie per l'attività delle Sezioni stesse. I delegati responsabili sono tenuti al rendiconto annuale.

L'Associazione non ha fini a scopo di lucro, neanche indiretto, ed i contenuti e la struttura dell'organizzazione nel seguito esplicitati, sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei volontari alla vita dell'Associazione stessa.

ART. 2

Statuto e norme di rinvio:

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto redatto nei limiti definiti dalle altre legislazioni Regionali e Statali sul volontariato oltre che dai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Il presente Statuto potrà essere modificato con Deliberazione dell'Assemblea degli aderenti, e per la sua modifica è necessaria la presenza di almeno due terzi dei Volontari regolarmente iscritti.

ART. 3

Scopi e finalità:

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera prevalentemente nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, formazione e promozione della cultura, dello sport, dell'arte e del turismo, dei beni culturali architettonici, demotnoantropolgici, e alla tutela dei diritti civili.

L'ambito geografico di attività dell'Associazione è individuato principalmente nel territorio della Regione Calabria .

Per richiesta e sotto il coordinamento della Protezione Civile Nazionale potranno essere svolte in futuro attività anche in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 4

Organi sociali dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli aderenti
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione
Il Presidente e Vice Presidente
Coordinatore ufficio P.C./ Segretario
Coordinatore logistico
I Capisquadra

Resta inteso che le cariche sociali, le prestazioni dei volontari sono da considerarsi a titolo gratuito, in quanto l'Associazione come specificato nell'art. 1 non ha fini a scopo di lucro.

ART. 5

L'Assemblea degli aderenti:

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione dei programmi di attività dell'Associazione con i relativi piani di spesa, per l'elezione degli Organi Sociali costituenti l'Associazione, e fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione è inviato a mezzo posta agli aderenti almeno 15 gg. (quindici) prima della data stabilita, sarà reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Per Deliberazioni riguardanti lo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 20.

ART. 6

Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti, il numero dei componenti è indicato nella misura di 3 (tre) unità, o comunque in numero dispari. Resta in carica anni 5 (cinque) e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni sei mesi, in via straordinaria e quando ne faccia istanza almeno un terzo degli aderenti, alle riunioni possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'attività dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete la formulazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Fra questi fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i piani di spesa, determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le eventuali spese.

Inoltre, eleggere il Presidente e il Vice Presidente, nominare il Segretario/Coordinatore Ufficio P.C., accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti, deliberare in merito all'esclusione degli aderenti, ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 7

Il Presidente:

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio, con lo stesso criterio verrà eletto il Vice Presidente, il Segretario/Coordinatore Ufficio P.C. e il Coordinatore Logistico.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, autorizzato ad eseguire incassi e donazioni di ogni natura e qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati lasciando liberatorie quietanzate, in caso di necessità o di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni e responsabilità sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, a terzi, a tutti i pubblici uffici il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART. 8

Il Coordinatore Ufficio P.C.:

Le funzioni del Coordinatore Ufficio P.C. sono dirette alla gestione e organizzazione dei rapporti, insieme al Presidente e/o Vice Presidente con il Sindaco, Assessore alla Protezione Civile, Responsabile LL.PP., Comandante Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, VV.F e Unità Sanitarie.

Il Coordinatore Ufficio P.C. può esercitare funzione di Segretario dell'Associazione.

ART. 9

Il Caposquadra:

Il Caposquadra è responsabile degli aderenti alla propria squadra, della loro preparazione e della scelta delle specializzazioni d'intervento.

Nell'Associazione devono essere presenti almeno due Caposquadra al fine di assicurare, in caso di emergenza la certezza della presenza di un responsabile in seno alla squadra chiamata ad intervenire. In caso di allarme un Caposquadra assume la gestione della squadra in partenza, mentre l'altro (o gli altri) resta in attesa di intervenire con la squadra per l'eventuale turno di avvicendamento successivo. In ciascuna squadra è presente un solo aderente con la qualifica di Caposquadra.

ART. 10

Il Coordinatore Logistico:

Il Coordinatore logistico gestisce e organizza i Capisquadra, cura la preparazione degli aderenti ed è inoltre responsabile della funzionalità e della manutenzione dell'attrezzatura impiegata, ma non dell'equipaggiamento di ogni singolo aderente.

ART. 11

Requisiti richiesti agli aspiranti Volontari di Protezione Civile:

La disponibilità ad offrire una parte del proprio tempo libero per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile (riunioni organizzative, corsi di preparazione, esercitazioni, emergenze ecc.).

L'attitudine a svolgere attività di Protezione Civile, avere un comportamento corretto, avere compiuto il 18° anno di età, idoneità psico-fisica attestata con certificato medico annuale di sana e robusta costituzione.

ART. 12

Aderenti all'Associazione:

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto (Aderenti fondatori), sono invece Aderenti ordinari quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e che svolgono attività o credono nelle finalità dell'Associazione

Gli aderenti ammessi verranno dotati di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza all'Associazione la qualifica. Resta inteso che detto tesserino non potrà in alcun modo sostituire i documenti di riconoscimento richiesti dalle Forze dell'Ordine, e non dà diritto a violare nessuna norma vigente.

Il numero degli aderenti è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri, resta inteso che il Volontario non potrà appartenere contemporaneamente a più gruppi di volontariato che mirano ad impieghi di emergenza sociale, al fine di non indebolire l'una o l'altra Associazione.

ART. 13

Diritti e doveri degli aderenti:

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, il contributo a carico è deliberato dall'Assemblea ed è inappellabile.

Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di aderente e, deve essere versato preferibilmente entro 15 (quindici) giorni dalla data di adesione all'Associazione.

Gli aderenti hanno il diritto:

- Di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

Gli aderenti hanno l'obbligo:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- Versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile;
- Non svolgere, nelle vesti di volontari di P.C. alcuna attività contrastante con le finalità indicate

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure del beneficiario. In caso di spese, saranno rimborsate al Volontario solo quelle effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i Volontari, previa documentazione ed entro i limiti prefissati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli aderenti.

L'Associazione provvederà a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti contro infortuni o malattie derivanti dallo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 14

Vestitario:

Ad ogni Volontario attivo e facente parte delle squadre operative, verrà consegnata previa disponibilità, il vestitario in dotazione all'Associazione.

Ogni Volontario sarà direttamente responsabile del proprio corredo di abbigliamento e di eventuale equipaggiamento consegnatogli da indossare in effettivo servizio e, che comunque rimane di proprietà dell'Associazione da restituire in caso di dimissioni o eventuali espulsioni.

ART. 15

Formazione dei Volontari:

I Volontari dovranno obbligatoriamente seguire le dimostrazioni e/o esercitazioni che saranno organizzate dai responsabili. Saranno svolti corsi periodici d'aggiornamento anche in collaborazione con altre Associazioni di P.C..

ART. 16

Norme comportamentali:

I Volontari sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti, oltre alle disposizioni interne dell'Associazione d'appartenenza, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e il buon andamento della vita associativa. Qualsiasi atteggiamento scorretto sarà segnalato esclusivamente ai Coordinatori che provvederanno al richiamo degli stessi.

Al secondo richiamo, il Volontario sarà dichiarato non idoneo al servizio di emergenza e quindi assegnato ai servizi ordinari.

Non è consentito da parte di persone esterne, (non iscritte nel registro Volontari della P.C.) partecipare alle attività del Gruppo. Ogni Volontario che intenda svolgere una qualsiasi attività che risulti a nome del Gruppo dovrà comunicarla al Consiglio Direttivo.

E' assolutamente vietata l'iniziativa personale o di gruppi di persone, a partecipare a qualsiasi manifestazione indossando divise, fasce, distintivi che possano fare ingenerare l'impressione della compartecipazione o della presenza dell'Associazione "POLLINO H 24" di Protezione Civile se non espressamente autorizzata dal Presidente dell'Associazione stessa.

ART. 17

Cessazione di attività di Volontario:

Nella domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel Registro degli aderenti all'Associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

Per dimissioni volontarie

Per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

Per comportamento contrastante con gli scopi statuari;

Per persistente violazione degli obblighi statuari;

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo ed è concessa dall'aderente entro 10 (dieci) giorni la facoltà di replica all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile. Gli aderenti che cessano l'attività all'Associazione non hanno diritto alla restituzione del contributo.

ART. 18

Entrate economiche:

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

Contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;

Contributi privati;

Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

Rimborsi derivati da convenzioni;

Rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;

Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;

Proventi derivanti da iniziative benefiche e sociali;

I fondi sono depositati presso gli Istituti indicati dal Consiglio Direttivo, una operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Coordinatore Ufficio di P.C..

ART. 19

Beni:

I beni mobili dell'Associazione possono essere acquistati dall'Associazione stessa, oppure possono essere dati in comodato d'uso da aderenti o Enti Pubblici. Tutti i beni sono registrati nell'inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 20

Modifiche allo Statuto:

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi Sociali o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli

aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, dall'Assemblea convocata con lo specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

ART. 21

Rapporti di collaborazione con gruppi di volontariato diverso:

Il Consiglio Direttivo può valutare l'opportunità di eventuali collaborazioni con Organizzazioni di volontariato esistenti nel territorio comunale, intese a svolgere attività di ordine sociale, e stabilire con le stesse, convenzioni deliberate dall'Assemblea degli aderenti.

ART. 22

Norme di funzionamento:

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia fissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

ART. 23

Bilancio e conto consuntivo:

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale e successivo.

Art. 24

Formazione e contenuto del bilancio:

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, esso contiene, divise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Art. 25

Controllo sul bilancio:

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori del Conto, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 26

Approvazione del bilancio:

Il bilancio è approvato dall'assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Buca Buca

